

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5617 del 05/12/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13) da svolgere nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) - via Oltre Arda 1. Ditta RIGOLLI S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5801 del 05/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13) da svolgere nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) - via Oltre Arda 1. Ditta RIGOLLI S.r.l.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010, n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

### **Atteso che:**

- l'Arpae di Piacenza Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) con determina DET-AMB-2018-4396 del 29/08/2018 ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale, poi confluita nel provvedimento conclusivo dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (titolare della funzione di SUAP per il Comune di Lugagnano Val d'Arda) n. 24 del 27/09/2018, come richiesta dalla ditta RIGOLLI S.r.l. e da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) - via Oltre Arda 1. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
  - comunicazione di recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

### **Vista** la seguente documentazione:

- istanza della ditta RIGOLLI S.r.l. presentata al SAC dell'Arpae di Piacenza con nota del 03/09/2019 (pervenuta il 12/09/2019 ed assunta al prot. Arpae n. 140621), successivamente integrata con nota del 24/10/2019 (prot. Arpae n. 165024 in data 25/10/2019), al fine di ottenere una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra. La modifica è inerente:
  - alla rinuncia per i rifiuti in stoccaggio della tipologia di cui al punto 7.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05.02.1998;
  - all'inserimento per i rifiuti in stoccaggio delle tipologie di cui ai punti 7.4, 7.31 bis e 12.3 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05.02.1998.

In conseguenza delle modifiche richieste la capacità massima istantanea totale passerà da 875 t. a **600 t.** e la capacità massima di stoccaggio annua passerà da 3400 t/anno a **2950 t/anno**;

### **Acquisita la seguente documentazione:**

- nota prot. n. 182564 del 27/11/2019 con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae - Distretto di Fiorenzuola d'Arda, a riscontro della richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 175306 del 14/11/2019, ha trasmesso la propria "Relazione tecnica" in cui si "ritiene non sussistano motivi ostativi di carattere ambientale" rispetto alla modifica non sostanziale richiesta;

**Ritenuto**, che in relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta e sulla base dei suddetti contributi, sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e relativamente alla sola parte inerente all'assenso ad effettuare l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998 e loro s.m.i.;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1° giugno 2006, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";

**Richiamati** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- 1) di accogliere l'istanza della ditta ditta RIGOLLI S.r.l. del 03/09/2019 (pervenuta il 12/09/2019 ed assunta al prot. Arpae n. 140621), avente sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) - via Garibaldi 31 (P.IVA - 00278020334), e di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, con determina di Arpae SAC di Piacenza n. DET-AMB-2018-4396 del 29/08/2018, poi confluita nel provvedimento conclusivo dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (titolare della funzione di SUAP per il Comune di Lugagnano Val d'Arda) n. 24 del 27/09/2018, per l'attività da svolgere nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) - via Oltre Arda 1.
- 2) di modificare, in ragione di quanto sopra esposto, per quanto attiene la parte "rifiuti" l'atto del SAC dell'Arpae di Piacenza n. DET-AMB-2018-4396 del 29/08/2018, sostituendo le condizioni di cui alla lettera b) della parte dispositiva del provvedimento, con le seguenti:
  - " b) di impartire, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi** ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
    - a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
      - **7.1** - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 170904), stoccaggio istantaneo **300** t. – stoccaggio annuo **1950** t./anno;

- **7.4** - sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (CER 101208), stoccaggio istantaneo **100** t. – stoccaggio annuo **300** t./anno;
- **7.31 bis** - terre e rocce di scavo (CER 170504), stoccaggio istantaneo **100** t. – stoccaggio annuo **400** t./anno;
- **12.3** - fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie (CER 010413), stoccaggio istantaneo **100** t. – stoccaggio annuo **300** t./anno;

- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **600** t. e con il limite di **2950** t./anno;
- c) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta in conformità alla documentazione prodotta dalla Ditta per l'ottenimento dell'AUA;
- e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- f) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici CER ed opportunamente delimitate. Tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella "PLANIMETRIA GENERALE" allegata alla nota integrativa del 24/10/2019 (prot. Arpae n. 165024 in data 25/10/2019);
- g) si dovrà provvedere ad inumidire con acqua nebulizzata, in particolare durante la stagione secca, la pavimentazione delle aree cortilizie ed i cumuli di rifiuti, al fine di evitare la produzione di polveri durante la fase di trasporto e movimentazione;
- h) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);";

**di dare atto che:**

- relativamente ai rifiuti che si intendono stoccare delle tipologie 7.4, 7.31 bis e 12.3 dell'Allegato 1 – suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., non è prevista come attività di recupero "*...la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e della frazioni indesiderate...*" come invece è consentito per i rifiuti di cui al punto 7.1 del medesimo Allegato;
- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA di Arpae SAC di Piacenza n. DET-AMB-2018-4396 del 29/08/2018, poi confluito nel provvedimento conclusivo dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 24 del 27/09/2018
- il presente atto verrà trasmesso - per il rilascio del provvedimento conclusivo - all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di SUAP per il Comune di Lugagnano Val d'Arda) e dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini dell'attività di controllo (AUSL e Servizio Territoriale Arpae);
- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente  
dott.sa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**